

Indicazioni per l'accesso ai contributi finalizzati a garantire l'adattabilità negli edifici residenziali progettati e realizzati dopo l'11 agosto 1989

La legge regionale 20 febbraio 1989 n. 6, a seguito di modifica introdotta dall'art. 3 della l.r. 5/2008, consente di erogare contributi per il superamento delle barriere architettoniche e localizzative anche su edifici già esistenti, costruiti od integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato dopo l'11 agosto 1989.

Inoltre la legge 9 gennaio 1989 n. 13 e relativi provvedimenti attuativi, recano disposizioni per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati con l'obiettivo di renderli accessibili alle persone diversamente abili, prevedendo a tale scopo l'erogazione di contributi pubblici.

Si forniscono di seguito le prime istruzioni operative circa la possibilità di erogare tali contributi, istruzioni suscettibili di adeguamento in base alle problematiche operative che emergeranno durante questa prima fase applicativa.

Va premesso che l'*adattabilità*:

- indica la possibilità di modificare - nel tempo - lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale (lettera i dell'art. 2 del Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236),
- % indica un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale di trasformazione, in livello di accessibilità; è pertanto un'accessibilità differita nel tempo (art. 3 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236).

Requisito fondamentale per ottenere il contributo è il rispetto dei requisiti tecnici di adattabilità in osservanza alle prescrizioni tecniche dettate dal Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, artt. 4, 6, 8, che deve essere verificato ed attestato dal Comune.

Non sono ammissibili gli interventi di ampliamento volumetrico e quelli finalizzati al perseguimento della *visitabilità* (in quanto requisito già richiesto dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, art. 5).

I costi esposti nella domanda e la spesa ritenuta ammissibile dovranno basarsi sui prezzi ricavati dai prezzari ufficiali.

Per l'erogazione del contributo il beneficiario dovrà presentare al Comune la/le fattura/e riportanti le voci di spesa che concorrono all'importo totale della fattura stessa; l'articolazione delle voci di spesa potrà avvenire anche tramite documento allegato alla fattura.

Regione Lombardia procede al controllo degli interventi finanziati attraverso attività ispettiva, anche a campione.

La concessione di eventuali deroghe agli standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti sono consentite ai sensi dell'art. 19 della l.r. 6/89.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

- I portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, (o chi ne esercita la cura e tutela o la potestà) che hanno la residenza abituale nell'immobile per il quale richiedono il contributo.
(*Legge 9 gennaio 1989, n. 13, Legge 27 febbraio 1989, n. 62, Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punti 4.8, 4.19.*)
- Nel caso in cui più portatori di handicap usufruissero della singola opera o di più opere funzionalmente connesse, dovrà essere presentata un'unica domanda con l'indicazione di tutti tali nominativi, in quanto può essere concesso un solo contributo.
(*Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.2.*)

CHI NON PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

I soggetti che:

- presentano menomazioni e/o limitazioni temporanee,
- non hanno la residenza nell'alloggio per il quale si richiede il contributo (1), ovvero risiedono in una dimora solo saltuaria o stagionale,
- sono residenti o domiciliati in alloggi di proprietà pubblica (Aler e Comuni): solo per le parti esclusive (2).
(*Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.1, 4.2, 4.8 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 17.*)

- (1) Nel caso in cui il disabile, che ne ha già fatto richiesta, non ha ancora la residenza nell'immobile su cui intende realizzare i lavori, può essere presentata ugualmente la domanda di contributo a condizione che, entro un anno dalla data della domanda, si perfezioni l'effettiva residenza, da riscontrarsi da parte del Comune, e ciò a pena di decadenza del contributo assegnato.
- (2) Aler e Comuni devono eseguire a proprie spese gli interventi sugli alloggi in attuazione di quanto disposto dall'art. 17 della l.r. n. 6/1989). Sono fatti salvi i soli interventi riguardanti le parti comuni dei condomini a partecipazione mista pubblica/privata.

CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO

- L'onere delle spese per la realizzazione dell'opera: che può pertanto essere il diversamente abile presentatore della domanda qualora provveda a proprie spese, ovvero altro soggetto che deve, in tal caso, sottoscrivere la domanda unitamente al diversamente abile (fra questi, ad esempio, coloro che abbiano a carico ai sensi di legge il diversamente abile, il condominio o il proprietario dell'immobile ove risiede il diversamente abile).
(*Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.3 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 34-ter comma 2, lett. c.*)

QUANDO NON SI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO

- Quando i lavori sono stati iniziati prima della presentazione della domanda al Comune,
- quando il disabile cambia residenza o decede dopo avere presentato la domanda di contributo ma prima di aver realizzato i lavori (se l'intervento viene eseguito prima del decesso del disabile, il contributo spetta agli eredi),
- quando vengono realizzate opere diverse da quelle indicate nella domanda di contributo.
(*Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punti 4.5, 4.8 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 34-ter comma 4.*)

PER QUALI EDIFICI PUÒ ESSERE RICHIESTO IL CONTRIBUTO

- Per edifici privati progettati e costruiti dopo l'11 agosto 1989, a condizione che ci sia il provvedimento di agibilità (in particolare, sono esclusi gli immobili destinati a centri o istituti residenziali pubblici e privati per l'assistenza ai disabili ove vi risiedano (3)).
 - Per le parti comuni dei condomini privati e a partecipazione mista pubblico/privata.
(*Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - art. 9, Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.19 e legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - art. 34-ter.*)
- (3) A riguardo si evidenzia che sono esclusi gli immobili destinati a centri o istituti residenziali pubblici e privati per l'assistenza ai disabili ove vi risiedano, in quanto devono già garantire l'accessibilità, come da allegato A) del d.m. 236/1989.

PER QUALI TIPOLOGIE D'INTERVENTI PUÒ ESSERE RICHIESTO IL CONTRIBUTO

- È possibile richiedere **un** contributo per opere interne all'alloggio ed **uno** per opere esterne e meccanismi di sollevamento **facendo due domande separate**; nel caso in cui le opere siano funzionalmente connesse dovrà essere presentata un'unica domanda.

- Per opere funzionalmente connesse si intende una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (esempio adeguamento dei percorsi esterni di pertinenza dell'edificio e adeguamento dell'ascensore).

(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.10).

Sono finanziabili gli interventi che sono strettamente connessi al tipo di handicap comprovato da apposita certificazione medica.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito le tipologie ritenute ammissibili.

(Artt. 3-6 e allegato A) del decreto ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236).

- Immobili unifamiliari e plurifamiliari privi di parti comuni** (intendendo per parti comuni gli spazi che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari):

Opere interne all'alloggio			
Tipologie	Interventi finanziabili	Interventi non finanziabili	Note
Servizi igienici	Sostituzione sanitari (wc-bidet – piatto doccia a raso pavimento o vasca da bagno con sportello e relativa rubinetteria), maniglioni, eventuale adeguamento murario e relativa finitura con piastrelle	La semplice sostituzione con sanitari e/o accessori delle medesime caratteristiche	
Altro	Accensione luci e apertura porte con sensore, soluzioni tecniche in rapporto al superamento delle barriere architettoniche e localizzative a favore di non vedenti e non udenti	La semplice sostituzione con impianti delle medesime caratteristiche. Ausili e attrezzature ai fini riabilitativi come piscine, palestre, vasche idromassaggio	
Opere esterne all'alloggio e meccanismi di sollevamento			
Tipologie	Interventi finanziabili	Interventi non finanziabili	Note
Autorimesse	Automazione della porta	La semplice sostituzione con meccanismo delle medesime caratteristiche	
Ascensore	Opere connesse all'installazione di ascensore secondo i contenuti tecnici normativi	La semplice sostituzione con ascensore o sue parti delle medesime caratteristiche	
Servoscala Montascale Piattaforma elevatrice	Opere connesse all'installazione dei meccanismi secondo i contenuti tecnici normativi	La semplice sostituzione con impianto o ausilio delle medesime caratteristiche. Le Carrozze elettriche montascale (scoiattolo) in quanto non è invocabile l'impossibilità tecnica ad installare altri mezzi.	Questi meccanismi dovranno avere la relativa certificazione ed il finanziamento è condizionato ad una dichiarazione del progettista o del tecnico incaricato che dimostri l'impossibilità tecnica d'installare altri mezzi per il superamento delle barriere architettoniche
Altro	Automazione cancelli, videocitofono.	La semplice sostituzione con impianti delle medesime caratteristiche.	

■ **Unità immobiliari in edifici residenziali plurifamiliari, con non più di tre livelli:**

Opere interne all'alloggio			
Tipologie	Interventi finanziabili	Interventi non finanziabili	Note
Servizi igienici	Sostituzione sanitari (wc-bidet – piatto doccia a raso pavimento o vasca da bagno con sportello e relativa rubinetteria), maniglioni, eventuale adeguamento murario e relativa finitura con piastrelle.	La semplice sostituzione con sanitari e/o accessori delle medesime caratteristiche.	
Altro	Accensione luci e apertura porte con sensore, soluzioni tecniche in rapporto al superamento delle barriere architettoniche e localizzative a favore di non vedenti e non udenti	La semplice sostituzione con impianti delle medesime caratteristiche. Ausili e attrezzature ai fini riabilitativi come piscine, palestre, vasche idromassaggio	
Opere esterne e meccanismi di sollevamento			
Autorimesse	Automazione della porta	La semplice sostituzione con meccanismo delle medesime caratteristiche.	
Servoscala	Fornitura e posa	La semplice sostituzione con impianto o ausilio delle medesime caratteristiche	
Altro	Automazione cancelli, videocitofono.	La semplice sostituzione con impianti delle medesime caratteristiche.	

Non sono ammissibili gli interventi finalizzati al perseguimento della “visitabilità” in quanto requisito già richiesto dal d.m. 236/89, art. 5.

■ **Parti comuni di edifici residenziali plurifamiliari, con non più di tre livelli:**

Opere esterne e meccanismi di sollevamento			
Tipologie	Interventi finanziabili	Interventi non finanziabili	Note
Ascensore	Opere connesse all'installazione di ascensore secondo i contenuti tecnici normativi	La semplice sostituzione con ascensore o sue parti delle medesime caratteristiche	
Altro	Automazione cancello e portone d'ingresso	La semplice sostituzione con meccanismo delle medesime caratteristiche	

Nessun intervento edilizio è ammissibile in quanto viene già richiesto il requisito di accessibilità, sono invece ammissibili soluzioni tecniche correlate al superamento delle barriere architettoniche e localizzative a favore di non vedenti e non udenti, quali dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti e per le persone con difficoltà motoria l'automazione di cancelli e portoni.

• **Unità immobiliari in edifici residenziali, plurifamiliari con più di tre livelli**

Opere interne all'alloggio			
Tipologie	Interventi finanziabili	Interventi non finanziabili	Note
Servizi igienici	Sostituzione sanitari (wc-bidet – piatto doccia a raso pavimento o vasca da bagno con sportello e relativa rubinetteria). Maniglioni. Eventuale adeguamento murario e relativa finitura con piastrelle.	La semplice sostituzione con sanitari e/o accessori delle medesime caratteristiche.	
Altro	Accensione luci e apertura porte con sensore, soluzioni tecniche in rapporto al superamento delle barriere architettoniche e localizzative a favore di non vedenti e non udenti	La semplice sostituzione con impianti delle medesime caratteristiche. Ausili e attrezzature ai fini riabilitativi come piscine, palestre, vasche idromassaggio.	

Opere esterne e meccanismi di sollevamento			
Servoscala	Opere connesse all'installazione dei meccanismi secondo i contenuti tecnici normativi	La semplice sostituzione con impianto o ausilio delle medesime caratteristiche	

Non sono pertanto in particolare ammissibili gli interventi finalizzati al perseguimento della “visitabilità” in quanto requisito già richiesto dal d.m. 236/89, art. 5.


Parti comuni di edifici residenziali plurifamiliari, con più di tre livelli

Nessun intervento edilizio è ammissibile in quanto viene già richiesto il requisito di accessibilità, sono ammissibili soluzioni tecniche correlate al superamento delle barriere architettoniche e localizzative a favore di non vedenti e non udenti, quali dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti, e, per le persone con difficoltà motoria l'automazione di cancelli e portoni.


In relazione ai contenuti sopra definiti si evidenzia che:

- o **non possono essere finanziate le richieste di ampliamento, che comportano aumento di volumetria,**
- o **non sono ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria,**
- o l'installazione dell'ascensore non è obbligatoria negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra (compresi piani porticati e unità immobiliari duplex), purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo. È comunque obbligatoria nei casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati.

Gli schemi a confronto illustrano alcuni esempi di situazioni in cui l'installazione dell'ascensore è facoltativa e altre in cui è obbligatoria in ragione del numero dei livelli.



Installazione facoltativa



Installazione obbligatoria

COME VIENE CALCOLATO IL CONTRIBUTO

Per i contenuti si rimanda alla pag. 9.

A CHI DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA

Per i contenuti si rimanda alla pag. 10.

QUALI DOCUMENTI ALLEGARE ALLA DOMANDA (fac-simile modulo C pag. 26)

■ **certificato medico**, in carta libera, sottoscritto da un medico da cui risulti esplicitamente:

1. l'handicap dell'avente diritto all'intervento;
2. la/e patologia/e da cui tale handicap deriva;
3. le obiettive difficoltà che ne derivano, così come previsto dal punto 4.6 della Circolare del Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/UL – Circolare esplicativa della l. 13/89 al fine di identificare il tipo di intervento.

Qualora il disabile sia riconosciuto invalido totale dalla competente ASL, ove voglia avvalersi della precedenza prevista nell'assegnazione dei contributi, deve allegare anche la relativa certificazione dell'ASL (anche in fotocopia).

■ **L'autocertificazione** deve contenere gli elementi riportati nel fac-simile modulo D pag. 30).

■ **La documentazione tecnica** può comprendere:

- f relazione descrittiva,
- f disegni se non già allegati alla DIA già presentata al Comune e relativi a questi interventi
- f computo estimativo e/o preventivo di spesa che individuino le opere relative al superamento delle barriere architettoniche oggetto di richiesta del contributo.

I costi esposti e la spesa ritenuta ammissibile dovranno basarsi sui prezzi ricavati dai prezziari ufficiali.

(*Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punti 4.2, 4.6, e 4.7*).

Si precisa che la documentazione tecnica di cui sopra, prevista ai sensi dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1989 n. 13, potrà essere utilizzata per il controllo degli interventi finanziati ed afferisce alla richiesta del contributo. È fatta salva dunque la documentazione prevista da ogni Comune per gli aspetti autorizzativi alla costruzione.

Si fa infine presente che compete al Comune l'istruttoria sull'ammissibilità ai contributi.

(*Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.13*).

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Per i contenuti si rimanda alla pag. 11.